



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

55/2013

APRILE/11/2013 (*)

19 Aprile 2013

***L'INPS, CON IL MESSAGGIO N. 5900
DEL 9 APRILE SCORSO, RICORDA
ALLE PROPRIE SEDI TERRITORIALI
LA NECESSITA' DI PROCEDERE,
PRIMA DELL'EMISSIONE DI UN
DURC NEGATIVO, ALL'EMISSIONE
DEL "PREAVVISO DI
IRREGOLARITA'".***

E' noto che, senza DURC le aziende, nostre Clienti, non possono proprio sopravvivere; infatti, il documento unico di regolarità contributiva è requisito imprescindibile per stipulare, fra l'altro, i contratti di appalto di

opere e/o servizi con la Pubblica Amministrazione e per ottenere il pagamento delle relative fatture.

Proprio per tale motivo, nel corso degli incontri periodici con le varie Sedi/Agenzie INPS, le nostre Commissioni consiliari hanno sempre provveduto a sollecitare i funzionari sulla delicatezza della questione e sulle ripercussioni nefaste a carico dei nostri Assistiti, nel caso di emissione di un DURC negativo: il tutto, ovviamente, in direzione dell'obbligatorietà, spesso dimenticata dall'INPS, di emettere il preavviso di irregolarità.

Nondimeno, il CNO, con la Commissione Consiliare addetta ai rapporti con la Direzione Generale, ha sempre sostenuto la necessità di emissione di tale preavviso e non tanto per Convenzione, quanto per osservanza di una disposizione normativa.

Ed allora, tanto tuonò che piovve!!!!

L'INPS, con il messaggio n° 5900 del 9 aprile 2013, si è preoccupato di fornire indicazioni in tal senso, alle proprie strutture territoriali, con particolare riferimento al c.d. "preavviso d'irregolarità".

Come noto, il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, del 24 ottobre 2007, ha regolamentato la materia della regolarità contributiva prevedendo termini, modalità e *quomodo* del rilascio del documento unico.

Per le aziende soggette anche agli obblighi nei confronti degli Enti paritetici (*id*: Casse edili), il DURC deve riportare anche la situazione aziendale nei confronti di detti Istituti.

L'art. 5 del D.M. *de quo* prevede i requisiti ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva:

- ***Correntezza degli adempimenti;***
- ***Corrispondenza fra versamenti dovuti e versamenti effettuati;***

➤ ***Inesistenza di inadempienze in atto.***

Il successivo art. 7, al comma 3, prevede che, *“in mancanza dei requisiti di cui all'art. 5, gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato ai sensi dell'art. 3, **invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni**”.*

Orbene, l'INPS, con il messaggio n° 5900/2013, **sollecita le proprie strutture territoriali a provvedere, in caso di irregolarità accertata, alla sospensione del documento unico di regolarità contributiva per un periodo non superiore a 15 giorni, prima dell'emissione del DURC con indicazione dell'irregolarità.**

L'INPS, infine, precisa al riguardo che, *l'osservanza di “tale procedura mette al riparo l'Istituto da azioni risarcitorie intentate dalle ditte per l'eventuale perdita dell'appalto”.*

Ed è quanto da noi sostenuto, spesso, volentieri e doverosamente, con l'INPS mediante i nostri incontri periodici.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA